



Carlo Cecchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Filippo Rosi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Elena Mannelli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 23 marzo 2021

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

Circolare n. 11/2021

Oggetto: informativa sulle erogazioni pubbliche

L'art. 1, commi 125 - 129, della L. 124/2017 prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Tale disciplina è stata modificata, da ultimo, con l'art. 35 del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019.

Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in tre categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella con le relative modalità di adempimento.

Destinatari		Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione	Termine per l'adempimento
Enti non commerciali	Associazioni di protezione ambientale	erogazioni pubbliche	sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	entro 30.06
	Associazioni di consumatori			
	Associazioni, ONLUS e fondazioni			
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri		erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	entro 30.06
		elenco dei soggetti a cui sono versate somme per svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale	sui propri siti internet o portali digitali	trimestralmente
Imprese	Imprese soggette all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese	erogazioni pubbliche	nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	in sede di redazione del bilancio
	Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa	erogazioni pubbliche	sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	entro 30.06

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti internet o analoghi portali digitali, "entro il 30 giugno di ogni anno".

Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti internet o analoghi portali digitali, "entro il 30 giugno di ogni anno".

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Imprese

I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 Codice Civile e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione al Registro Imprese devono pubblicare importi e informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (cioè soltanto ove esistente).

In tal caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali.

Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita. Questo resta valido anche per i soggetti che intendono avvalersi della possibilità di approvare il bilancio 2020 nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"), come modificato in sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 (cosiddetto "Milleproroghe"), e, quindi, in deroga a quanto previsto dal Codice Civile o dalle diverse disposizioni statutarie (che potrebbero non prevedere la possibilità del rinvio del termine).

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni ed importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, "entro il 30 giugno di ogni anno".

L'obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell'impresa.

Dalla Relazione illustrativa e tecnica al D.L. 34/2019 sembra desumersi che l'adempimento degli obblighi informativi mediante pubblicazione nella nota integrativa risulta sufficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Secondo alcune risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (non rese pubbliche), invece, l'eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella nota integrativa da parte delle micro imprese non consentirebbe di evitare l'indicazione sul sito o sul portale digitale.

Per evitare che l'adempimento, da parte delle imprese di minori dimensioni, sia eccessivamente gravoso, si auspica che le Autorità competenti chiariscano, in via ufficiale, l'alternatività delle modalità di assolvimento dell'obbligo.

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per enti non commerciali che imprese) "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".

Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza

che sia in denaro o in natura (ad esempio, vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell'informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.

Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto "particolare" tra ente pubblico e soggetto beneficiario.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico di enti non commerciali che imprese) riguardano gli importi "*effettivamente erogati*".

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l'anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Avuto riguardo alle imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l'adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio d'esercizio potrebbe determinare problematiche applicative.

Erogazioni in natura

In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (ad esempio, fruizione dei locali di un ente pubblico mediante contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l'informativa nell'esercizio in cui gli stessi sono fruiti.

In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all'esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

Informazioni rilevanti e modalità espositive

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto beneficiario (se l'informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- dati identificativi del soggetto erogante;
- importo erogazione ricevuta;
- periodo amministrativo di incasso;
- breve descrizione della causale di attribuzione.

Provenienza erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.

Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni
Istituzioni universitarie
Istituti autonomi case popolari
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
Agenzie ministeriali
Autorità portuali
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Enti pubblici economici e Ordini professionali
Società in controllo pubblico, escluse società quotate e società da queste partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro sia dichiarata nella nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche *de minimis*) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l'obbligo di informativa in oggetto, può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

Per evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Modalità di computo del limite

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Pertanto, l'obbligo informativo sussisterebbe ove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, anche se il valore della singola erogazione fosse inferiore a 10.000,00 euro.

Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri - esclusione del limite

Il limite di 10.000,00 euro non si applica con riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri per quanto riguarda le somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Regime sanzionatorio

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

Il regime sanzionatorio non si applica con riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per riguarda le somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Termine per l'adempimento

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati *"nell'esercizio finanziario precedente"*.

Pertanto, nel 2021 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2020.

In particolare, l'obbligo informativo deve essere adempiuto da parte di:

- enti non commerciali e delle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, entro il 30.6.2021;
- imprese tenute alla pubblicazione nella nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2020;
- imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o su portali digitali, entro il 30.6.2021.

Posto che, come detto, la norma fa riferimento agli importi erogati *"nell'esercizio finanziario precedente"*, il riferimento temporale per l'informativa sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo (e non con l'anno solare).

Pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare che chiude il periodo amministrativo il 30.6.2021, dovrebbe indicare in nota integrativa le erogazioni ricevute dall'1.7.2020 al 30.6.2021.